

Circolare Notiziario n. 4/2021

3 maggio 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Conservazione delle fatture elettroniche](#)
- [Registrazione regime OSS - IOSS](#)
- [Annullamento dei debiti fino a € 5.000 affidati all'agente della riscossione](#)
- [Definizione delle somme dovute per controlli automatici](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 7



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze modello 730/2021](#)
- [Check list raccolta dati per Modello Redditi](#)
- [Check list oneri deducibili](#)
- [Check list oneri detraibili](#)
- [Check list contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni"](#)
- [Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio](#)
- [Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza](#)

Pag. 8

Pag. 9

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

Pag. 14

Pag. 15



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili](#)
- [Contabilizzazione della moratoria straordinaria dei prestiti](#)
- [Effetti in bilancio dei ristori Covid](#)
- [Svalutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzate nel bilancio 2020](#)
- [Rateazione del premio Inail 2021](#)

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20



NON SOLO IMPRESA

- [Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti](#)
- [Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici](#)
- [Contributi Enasarco 2021](#)
- [Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive](#)

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- [Crediti d'imposta investimenti nel patrimonio delle imprese](#)

Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di maggio 2021](#)

Pag. 26

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****FALSE FATTURE
PER COSTI
E DETRAZIONE IVA**

- La Corte di Cassazione ha affermato che utilizzare fatture false per abbattere i costi in dichiarazione e detrarre l'Iva comporta la commissione di 2 reati, con la possibile applicazione dell'istituto della continuazione che consente di aumentare la pena fino al triplo rispetto alla violazione più grave.
- Inoltre, con le modifiche in vigore da fine 2019, il reato in argomento è sanzionato, per i casi di imponibili fittizi superiori a € 100.000, con la reclusione da 4 a 8 anni, quindi, applicando l'aumento previsto per la continuazione, si arriva a pene particolarmente elevate.

**CHECK-LIST
AGGIORNATE
PER IL VISTO
DI CONFORMITÀ
PER
IL SUPERBONUS**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha aggiornato il documento di ricerca dedicato alle check-list utili per l'asseverazione di conformità necessaria per permettere di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito.
- È stato ribadito che si tratta di un visto leggero, che prevede un'attività di controllo formale e non di merito da parte del professionista incaricato. Inoltre, è affrontato anche il tema del compenso professionale, sostenendo che deve essere predisposto un preventivo (disponibile un esempio di bozza all'interno dell'area riservata del sito).

**ESCLUSIONE
DEI GENERAL
CONTRACTOR
DAL 110%**

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 254 del 15.04.2021, ha affermato che la mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus 110%. La risposta segue l'indirizzo della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia che aveva chiarito come questo tipo di compenso non possa essere oggetto di detrazione nell'ambito del 110%.
- Tuttavia, la risposta all'interpello dell'Agenzia ha previsto un'apertura. Rientrano nel superbonus, infatti, tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, anche nel caso in cui tali costi siano sostenuti (tramite un mandato senza rappresentanza) dal general contractor e poi riaddebitati al committente. Pertanto, tali spese professionali possono essere inserite dal general contractor in fattura e regolarmente detratte.

**SUPERBONUS 110%
E ATTESTAZIONE
ENERGETICA**

- Nell'attestazione della prestazione energetica (Ape) "convenzionale", ovvero quella destinata agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali, non direttamente interessate agli interventi di efficientamento energetico. Non è necessario, inoltre, il rispetto dell'indipendenza del tecnico che, nel rilascio dell'Ape, può essere lo stesso progettista o direttore dei lavori, purché abilitato.
- Così dispone l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica (Enea) nel proprio vademecum finalizzato a fornire i necessari chiarimenti in tema di redazione delle citate attestazioni (Ape) "convenzionali", ante e post interventi, redatte per l'accesso alle detrazioni fiscali maggiorate del 110% (Superbonus).

**NUOVE
ESCLUSIONI ISA
PER COVID-19**

- Sono 167 le categorie economiche che non dovranno calcolare i punteggi sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020. Alle 85 categorie economiche escluse dall'applicazione degli Isa dal D.M. 2.02.2021, si aggiungono altri 82 codici Ateco esclusi dalla commissione degli esperti riunitasi presso la Sose il 9.04.2021. Le nuove esclusioni e le misure correttive decise dalla commissione degli esperti saranno recepite in un apposito provvedimento normativo, dopo il quale sarà possibile modificare il software di calcolo dei punteggi Isa per l'anno 2020. Gli esperti hanno inoltre stabilito, per tutti gli altri soggetti, che i punteggi Isa saranno appositamente sterilizzati per tenere conto dell'impatto economico della pandemia e delle conseguenti misure restrittive.

**E-FATTURE,
PER IL BOLLO
VALE LA DATA
DELLO SDI**

- La data di consegna, come risultante dalla ricevuta rilasciata dallo Sdi, è rilevante per determinare la concorrenza o meno al trimestre del bollo dovuto su una fattura elettronica. In sede di eventuale verifica dovranno essere fornite le motivazioni con cui una o più fatture sono state escluse dal contribuente dall'elenco B del calcolo del bollo.
- Sono alcune delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella "Guida all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche" pubblicata il 14.04.2021, a ridosso della scadenza del termine entro cui le Entrate sono tenute a mettere a disposizione i due elenchi elaborati sulla base delle fatture trasmesse allo Sdi, elaborate e non scartate per determinare se su tali documenti è stato correttamente indicato il loro assoggettamento a bollo.

**Notizie in sintesi (segue)****DIRITTO ALLA
DETRAZIONE IVA**

- Il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti deve essere riconosciuto al contribuente se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni obblighi formali siano stati omessi.
- La Cassazione, pur confermando l'orientamento consolidato, proprio e della Corte di Giustizia Europea, sull'esistenza e sulla spettanza del diritto a detrazione, chiarisce che tale diritto viene meno solo se le violazioni formali non consentono di provare l'esistenza dell'operazione.

**DOCUMENTAZIONE
PER TRANSFER
PRICING 2020**

- In relazione al periodo d'imposta 2020, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 ha chiarito che sarà necessaria una rivisitazione di tutta la documentazione da predisporre per il transfer pricing. Infatti, il master file dovrà essere predisposto anche dalle entità più piccole che prima erano escluse; la documentazione nazionale dovrà essere più dettagliata; sarà necessario, altresì, apporre la firma elettronica con una marca temporale entro la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi.

**LINEE GUIDA OCSE
PER IL TRANSFER
PRICING**

- Sono state pubblicate le linee guida dell'Ocse in tema di transfer pricing e implicazioni del Covid-19, esaminando in particolare l'analisi comparativa, le perdite e l'allocatione dei costi specifici della pandemia, i programmi di assistenza statale e "l'advance pricing agreements".
- Al fine dell'analisi comparativa, è necessario considerare una serie di informazioni in relazione al 2020, come vendite, capacità produttiva, costi incrementali, aiuti, che potrebbero essere di difficile ottenimento a causa della situazione straordinaria. Inoltre, si dovrà tenere conto anche delle chiusure forzate, con la conseguenza di possibili aggiustamenti di prezzo a valere sul 2020.

**PAGAMENTO
PER EQUIVALENTE
RILEVANTE AI FINI
DELL'APPLICAZIONE
DELL'IVA**

- Il mancato pagamento di una prestazione di servizio svolta e non fatturata può determinare comunque la rilevanza Iva dell'operazione e la relativa esigibilità dell'imposta, a condizione che l'Amministrazione Finanziaria dimostri che il pagamento è avvenuto anche per equivalenza ovvero che il contribuente ha inteso sottrarsi all'assolvimento dell'imposta.

**OMESSA
DICHIARAZIONE IMU
E RELATIVE
SANZIONI**

- La Corte di Cassazione ha affermato che la mancata presentazione della dichiarazione Imu non ha natura istantanea e non si esaurisce con il mancato rispetto del primo adempimento imposto dalla legge. Di conseguenza, le sanzioni si rinnovano ogni anno.

WEB TAX

- Con la circolare 23.03.2021 n. 3/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'ambito di applicazione e di esclusione della Web tax, la determinazione della base imponibile, gli obblighi strumentali e contabili, e i rimborsi; apposita sezione è stata dedicata alle convenzioni contro le doppie imposizioni e alla deducibilità dell'imposta.
- Si assoggettano a tassazione, con un'aliquota pari al 3%, i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di servizi digitali agli utenti situati nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla localizzazione geografica del fornitore.

**EFFETTI
DELLA
ROTTAMAZIONE**

- La Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato che gli effetti della rottamazione delle cartelle decorrono dal momento in cui il contribuente ha presentato la domanda di adesione, anziché dalla comunicazione di avvenuta ammissione alla sanatoria. Di conseguenza, quanto versato dopo la presentazione dell'istanza deve essere rimborsato o scomputato nei versamenti per completare la definizione agevolata.

**REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA**

- La regolarità contributiva sussiste anche in presenza di uno scostamento, ritenuto non grave, tra le somme dovute e quelle versate, non superiore a € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge. L'Inps, nel messaggio n. 213/2021, ha ribadito che la franchigia di € 150,00 di debiti contributivi in presenza della quale non è compromessa la regolarità contributiva, vale per singola gestione previdenziale (dipendenti; gestione separata, ecc.).



APPROFONDIMENTO

Conservazione delle fatture elettroniche

Il comunicato stampa del Mef 13.03.2021, n. 49, anticipando quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. 41/2021, ha previsto la possibilità di procedere alla conservazione delle fatture elettroniche del 2019 **fino al 10.06.2021**. In altri termini, ha concesso 3 mesi in più rispetto alla scadenza originaria fissata al 10.03.2021 (considerato che la dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - doveva essere presentata entro il 10.12.2020).

A regime, infatti, la conservazione delle fatture elettroniche deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali (art. 3, c. 3 D.M. 17.06.2014).

CONSERVAZIONE ELETTRONICA

- La conservazione elettronica è una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica equipara, sotto certe condizioni, i documenti cartacei con quelli elettronici, permettendo ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni.
- Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che è "bloccato" nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.
- Infatti, mediante la **firma digitale** è data la "paternità" e reso immodificabile un documento informatico; la **marca temporale**, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

Disciplina

- **Dal 27.06.2014** la conservazione sostitutiva dei documenti informatici è disciplinata dal D.M. 17.06.2014, che ha abrogato, sostituendolo, il D.M. 23.01.2004, applicabile fino al 26.06.2014.
- Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici avvengono nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia (art. 71 D. Lgs. 82/2005 e art. 21, c. 3 D.P.R. 633/1972).

TERMINI A REGIME DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (COMPRESSE LE FATTURE ELETTRONICHE)

- La conservazione dei documenti informatici, **ai fini della rilevanza fiscale**, deve essere effettuata entro il **3° mese successivo** al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, **con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.
- Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'Iva, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 2019 - PROROGA

Per le sole **fatture elettroniche del 2019** la conservazione elettronica potrà avvenire entro il **10.06.2021**.

Il D.L. 41/2021 ha previsto la **proroga di 3 mesi** dalla scadenza originaria, fissata al 10.03.2021 (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 - anno d'imposta 2019 - che doveva essere presentata entro il 10.12.2020).



Registrazione regime OSS -IOSS

Dal 1.07.2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel **commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali** e saranno recepite con apposito decreto legislativo. I nuovi regimi estendono l'applicazione dello **sportello unico MOSS** attualmente in uso per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) verso consumatori finali. Al fine di rendere i **nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)** effettivamente operativi dal 1.07.2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi, ai fini di tali regimi speciali, **a partire dal 1.04.2021** [art. 2, 3° paragrafo del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21.11.2019, come sostituito dall'art. 1, 1° paragrafo, punto 2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20.07.2020].

SPORTELLO MOSS ATTUALMENTE IN USO

- Il Mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a consumatori nell'Unione Europea di **dichiarare e versare l'Iva** dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico Stato membro.
- A decorrere **dal 1.07.2021** il MOSS sarà **esteso a tutti i servizi B2C** che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni nazionali di beni e diventerà, quindi, uno sportello unico (OSS).

SPORTELLO OSS/IOSS DAL 1.07.2021

- L'entrata in vigore dei **regimi OSS/IOSS**, originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 per il 1.01.2021, è stata posticipata al **1.07.2021**, in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. **Una volta entrati in vigore, in questi regimi confluirà anche quello del MOSS.**
- I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell'Iva, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
 - **vendite a distanza di beni importati da territori terzi** o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
 - **vendite a distanza intracomunitarie** di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;
 - **vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica;**
 - **prestazioni di servizi** da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'Unione Europea o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione Europea ma non nello Stato membro di consumo **a soggetti non passivi** (consumatori finali).

I soggetti iscritti al MOSS **alla data del 30.06.2021** saranno **automaticamente registrati** al nuovo sistema OSS a partire dal **1.07.2021**.

VANTAGGI SPORTELLO UNICO

- Lo sportello unico **semplifica gli obblighi in materia di Iva** per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'Unione Europea, consentendo loro di:
 - **registrarsi elettronicamente ai fini Iva in un unico Stato membro** per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
 - **dichiarare l'Iva tramite un'unica dichiarazione elettronica - OSS IVA -** ed effettuare un unico pagamento dell'Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
 - collaborare con **l'amministrazione fiscale dello Stato membro** nel quale sono registrati per l'OSS e in **un'unica lingua**, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'Unione Europea.

PRE- REGISTRAZIONE DAL 1.04.2021

- L'Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai **regimi speciali OSS e IOSS**, di effettuare la registrazione online sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
- In particolare, **a partire dal 1.04.2021** possono registrarsi:
 - **al regime "OSS non UE"**, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella **sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate**, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea;
 - **al regime "OSS UE"**, attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall'Italia;
 - **al regime "IOSS"**, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella **sezione a libero accesso del sito dell'Agenzia delle Entrate**, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell'Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni dell'intermediario IOSS.



[OSS E IOSS: REGISTRAZIONE DAL PORTALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)



Annullamento dei debiti fino a € 5.000 affidati all'agente della riscossione

Il D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. "Sostegni") ha previsto l'annullamento dei debiti di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.

I carichi sono annullati ancorché ricompresi nella definizione agevolata della "Rottamazione-ter" o "Saldo e stralcio". Possono accedere al benefico le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000, nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000.

DEBITI DA ANNULLARE

Importo residuo al 23.03.2021

Fino a € 5.000.

L'importo da tenere in considerazione è quello comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Affidati all'agente della riscossione

Dal 1.01.2000 al 31.12.2010.

Anche se ricompresi nelle definizioni agevolate

Rottamazione-ter ex art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019.

Saldo e stralcio ex art. 1, cc. da 184 a 198 L. 145/2018.

ESCLUSIONI

- Sono esclusi i seguenti debiti:
 - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - **le risorse proprie UE** di cui all'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE;
 - **l'Iva riscossa all'importazione.**

SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche

Con reddito imponibile fino a € 30.000 nell'anno d'imposta 2019.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Con reddito imponibile fino a € 30.000 nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2019.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

- Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di attuazione è sospesa la riscossione:
 - di **tutti i debiti** di importo residuo, alla data del 23.03.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
 - risultanti dai **singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.**



Definizione delle somme dovute per controlli automatici

Le disposizioni di cui all'art. 5, cc. da 1 a 11 D.L. 41/2021 sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, cioè quello volto a individuare eventuali errori materiali o di calcolo commessi dai contribuenti, in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1.02 ed il 30.04 dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

- **Accedono alla definizione i soggetti:**
 - con partita Iva attiva alla data del **23.03.2021**;
 - che hanno subito una **riduzione maggiore del 30%** del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.
- **La riduzione deve risultare dalle dichiarazioni annuali Iva presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2020.**
- Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, ai fini della definizione si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
- **Possono essere definite:**
 - le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni**, richieste con le comunicazioni di irregolarità, previste per le dichiarazioni dei redditi dall'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, e per le dichiarazioni Iva dall'art. 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - elaborate **entro il 31.12.2020** e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2017**;
 - elaborate **entro il 31.12.2021**, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2018**.

AGEVOLAZIONE

La definizione consiste nell'abbattimento **delle sanzioni e delle somme aggiuntive** richieste con le comunicazioni di irregolarità.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

PROCEDURA

- L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità, la **proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto** da versare.
- Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.



STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze modello 730/2021

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato a utilizzarlo. Può, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Redditi). Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (esempio: redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi.

Tavola

Riepilogo delle scadenze e degli adempimenti

Scadenze	Sostituto d'imposta	Caf o professionista	Contribuente
Entro il 16.03	<ul style="list-style-type: none"> Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. 	---	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A partire dal 10.05	---	----	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.
Entro il 15.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31.05. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31.05.
Entro il 29.06	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20.06. 	<ul style="list-style-type: none"> Riceve ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte. Riceve dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20.06.
A partire da luglio ed entro novembre	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	---	<ul style="list-style-type: none"> Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

- omissis -

[SCADENZE MODELLO 730/2021](#)



Check list raccolta dati per Modello Redditi

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l'anno 2020.

Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2020 - Mod. Redditi 2021	Sig.	Rossi Mario
• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2019 o, comunque, previste entro il 16.06.2021:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- acquisti (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- vendite (abitazione principale: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- locazioni (compresa copia del contratto);	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Canoni di locazione.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d'arte, gioielli, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Attività di natura finanziaria detenute all'estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Certificazioni redditi 2020 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- prestazioni occasionali;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di lavoro autonomo;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- diritti d'autore;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- associazione in partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di impresa;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- redditi di partecipazione;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Altri redditi:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- affitti attivi;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- provvigioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- dividendi su azioni;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- indennità di disoccupazione o di mobilità;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- plusvalenze da cessioni di quote;	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
▪	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Redditi d'impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Contributi previdenziali ed assistenziali:		
- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi previdenziali volontari;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- contributi per colf e baby-sitter;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per previdenza complementare;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- contributi per fondi integrativi SSN;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- Inail casalinghe;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- altro:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica.	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Spese per acquisto di medicinali ed alimenti a fini medici speciali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).		
• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese mediche e di assistenza a disabili.	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale).	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
• Quietanze interessi passivi:		
- su mutui ipotecari relativi all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abitazione principale;	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No

- omissis -



CHECK LIST RACCOLTA DATI MODELLO REDDITI (COMPILABILE)

Check list oneri deducibili

Nella **sezione II del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate:

- a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
 b) le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dichiarazione dei redditi anno ..2020..

Cognome	Rossi	Nome	Mario
----------------	-------	-------------	-------

Oneri deducibili

Oneri deducibili dal reddito complessivo

Descrizione	Note	Importo
<input type="checkbox"/> Assegno periodico corrisposto al coniuge.		€
<input type="checkbox"/> Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari.	Massimo € 1.549,37	€ 1.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Rientrano tra queste spese anche: 1. i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale; 2. i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); 3. i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione; 4. di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe".		
<input type="checkbox"/> Spese mediche e assistenziali a disabili.		€
<input type="checkbox"/> Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.		€
<input type="checkbox"/> Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi.		€
<input type="checkbox"/> Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale.	50% delle spese sostenute	€
<input type="checkbox"/> Contributi per Fondi integrativi del SSN.	Massimo € 3.615,20	€
<input type="checkbox"/> Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo.	Massimo 2% del reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Massimo € 1.032,91	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni a enti universitari di ricerca ed enti parco.		€
<input type="checkbox"/> Contributi versati alle forme pensionistiche complementari o individuali.	Massimo € 5.164,57	€
<input type="checkbox"/> Somme restituite al soggetto, se tassate in anni precedenti.		€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali alle Onlus riconosciute, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, associazioni di volontariato.	Massimo 10% reddito dichiarato	€
<input type="checkbox"/> Erogazioni liberali da parte di soggetti privati nei confronti di trust/fondi speciali a favore di persona con disabilità grave.	Massimo 20% reddito dichiarato e comunque non superiore a € 100.000,00	€
<input type="checkbox"/> Altri oneri:		
-		€
-		€

Contributi per previdenza complementare

Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contributi a deducibilità ordinaria.	€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati da lavoratori di prima occupazione.	€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per familiari a carico.	€
<input type="checkbox"/> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.	€

[CHECK LIST ONERI DEDUCIBILI \(COMPILABILE\)](#)



Check list oneri detraibili

Nella **sezione I del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta (del 19% o nella diversa misura espressamente prevista). Si riportano i principali oneri detraibili, con riferimento alle eventuali limitazioni di detraibilità.

Dichiarazione dei redditi anno ...2020....			
Cognome	Rossi	Nome	Mario
Oneri detraibili			
Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%			
Descrizione	Note		Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Premi per assicurazione vita e infortuni (anche familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo detraibile € 530,00 per contratti rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%. Massimo detraibile € 750,00 per contratti rischio morte o finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave. Massimo detraibile € 1.291,14 per contratti rischio non autosufficienza compimento attività quotidiana. Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 31.12.2000 necessitano speciali requisiti. 		€ 530,00
<input type="checkbox"/> Premi per assicurazione contro calamità naturali			€
<input checked="" type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.	Massimo € 4.000,00.		€ 2.000,00
<input type="checkbox"/> Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.	Massimo € 2.582,28.		€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili stipulati prima del 1993.	Massimo € 2.065,83.		€
<input type="checkbox"/> Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione principale.	Massimo € 2.582,28.		€
<input type="checkbox"/> Interessi per prestiti o mutui agrari.	Fino al valore dei redditi dei terreni.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese sanitarie generiche e specialistiche (anche per familiari a carico).	<input checked="" type="checkbox"/> Spese mediche.	Meno franchigia di € 129,11.	€ 500,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Spese per acquisto di medicinali.		€ 300,00
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti.	Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11).		€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie per persone con disabilità.			€
<input type="checkbox"/> Spese veicoli per persone con disabilità.	Massimo € 18.075,99.		€
<input type="checkbox"/> Spese di interpretariato per soggetti sordi.			€
<input type="checkbox"/> Spese acquisto e mantenimento cani guida per non vedenti (anche per familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> Una sola volta in 4 anni. Per il mantenimento del cane spetta una detrazione di € 1.000,00. 		€
<input type="checkbox"/> Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni precedenti.			€
<input type="checkbox"/> Contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.			€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese per asili nido.	Non superiore a € 632,00 per ogni figlio.		€ 350,00
<input type="checkbox"/> Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico.			€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese veterinarie.	Franchigia di € 129,11 (massimo di € 500,00).		€ 350,00
<input type="checkbox"/> Spese addetti assistenza personale (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con documentazione medica.		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese attività sportive per ragazzi.	Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni).		€ 200,00
<input type="checkbox"/> Spese canoni locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (anche per familiari a carico).	Massimo € 2.633,00.		€
<input type="checkbox"/> Spese funebri.	<ul style="list-style-type: none"> Massimo € 1.550,00 a decesso. Non è più richiesta una relazione di parentela tra il soggetto deceduto e il fruitore della detrazione. 		€
<input checked="" type="checkbox"/> Spese istruzione (anche familiari a carico).	<ul style="list-style-type: none"> Primo ciclo istruzione per l'infanzia e istruzione secondaria di secondo grado, massimo € 800,00 per alunno o studente. Istruzione universitaria nei limiti di quelle statali. Per le università non statali la detrazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per ciascuna facoltà con decreto del MIUR entro il 31.12. 		€ 1.500,00
<input type="checkbox"/> Spese per intermediazione immobiliare.	Massimo € 1.000,00 per acquisto abitazione principale.		€
<input type="checkbox"/> Spese per abbonamenti al trasporto pubblico.	Massimo € 250,00		€
<input type="checkbox"/> Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%.			€

- omissis -



[CHECK LIST ONERI DETRAIBILI \(COMPILABILE\)](#)



Check list contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni"

Si fornisce una scheda di raccolta dati al fine di facilitare l'inoltro dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 1, cc. 1-9, 11 D.L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni).

Azienda			
Codice fiscale			
Inizio attività			<input type="checkbox"/> Erede che prosegue l'attività
Legale rappresentante			
Codice fiscale			

Primo requisito

Modello dichiarativo	Ricavi/compensi	Regime	Campi di riferimento
Persone fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	---	RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	Da LM22 a LM27, col. 3
		Regime D.L. 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	---	RE2
Società di Capitali (SC)	Ricavi	---	RS107, col. 2
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
	Compensi	Contabilità pubblica	RC1
	---	RE2	

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, ecc.), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento **all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020** (per l'anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Secondo requisito

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Aliquota	Fascia ricavi
60%	Se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a € 100.000.
50%	Se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 100.000 ma non l'importo di € 400.000.
40%	Se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 400.000 ma non l'importo di € 1.000.000.
30%	Se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 1.000.000 ma non l'importo di € 5.000.000.
20%	Se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano € 5.000.000 ma non l'importo di € 10.000.000.

Fatturato/corrispettivi	Anno 2019	
	Anno 2020	

☐ Calcolo ordinario

Verifica condizione			
A Media 2019	<input type="text"/>	30% =	<input type="text"/> (calo minimo)
B Media 2020	<input type="text"/>		
Differenza (A - B)	<input type="text"/>	≥	<input type="text"/> 30% media mensile 2019
	↓		<input type="checkbox"/> Sì
	<input type="text"/>	x	<input type="text"/> % <input type="text"/> Contributo
			<input type="checkbox"/> No

☐ Casi particolari

- Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.
- In presenza dei requisiti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Check list contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni" (segue)

Alternative

- A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:
 - mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica): Iban
 - mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Nota

- L'Iban del conto su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
- Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il sottoscritto dichiara di non rientrare nelle cause di esclusione dalla richiesta del contributo sotto riportate:

- soggetto che ha attivato la partita Iva successivamente al 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni"), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di soggetto deceduto;
- soggetto la cui attività è cessata alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto "Sostegni");
- enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

Incarico alla presentazione istanza per contributo a fondo perduto decreto sostegni

Io sottoscritto, codice fiscale

incarico e delego

Io Studio alla presentazione dell'istanza per il RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI **quantificato nella misura di €** (...../00) con addebito di un rimborso spese forfettario nella misura di € (...../00), oltre ad Iva e contributo integrativo, e

dichiaro:

(barrare con le crocette le voci sottostanti in caso affermativo)

- di avere verificato i dati contenuti nell'istanza, con particolare riferimento ai requisiti, all'importo dei ricavi e corrispettivi dell'anno 2019 e 2020, confermando che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è inferiore di almeno il 30% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- di avere verificato la correttezza del numero di Iban, contenuto nell'istanza, sul quale sarà accreditato il contributo, da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- di essere a conoscenza delle sanzioni (ANCHE DI NATURA PENALE) applicabili in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, riportate nella informativa ricevuta, che ho adeguatamente compreso, esonerando lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità, anche in merito ai rischi di accertamento fiscale conseguenti alla richiesta del contributo.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)



CHECK LIST CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO "DECRETO SOSTEGNI" (COMPILABILE)



Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, **a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano**, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile. **Ciò premesso, il D.L. 183/2020 ha prorogato i termini entro i quali è possibile procedere all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 al 29.06.2021.**

RINVIO TERMINE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CAUSA COVID-19

- Il D.L. 183/2020 prevede una deroga, di carattere generale, circa il rinvio dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020.
 - Tale proroga agisce in deroga a quanto normativamente previsto, nonché alle diverse disposizioni statutarie: pertanto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in ogni caso, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 - L'utilizzo del rinvio del termine di convocazione dell'assemblea a causa del Covid-19 **non deve necessariamente essere motivato nel verbale dell'assemblea, ma appare sufficiente menzionare tale decisione nella relazione sulla gestione** dell'organo amministrativo. Resta inteso che la delibera dell'organo amministrativo che, entro i termini ordinari, attesti la volontà di utilizzare la proroga, potrebbe ritenersi comunque opportuna.
 - Nel caso non sia prevista la relazione sulla gestione, la motivazione va riportata in nota integrativa.
- Usufruire del termine più ampio concesso dalla norma è una **mera facoltà**.
- L'agevolazione si applica alle **assemblee tenute entro il 31.07.2021**.

Esempio n. 1

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Proroga a 180 giorni ³
• Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio).	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ¹	30.05 ¹
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.	15.04 ¹	14.06 ¹
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.			
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. <input type="text" value="E fino a quando il bilancio non sia approvato."/>	15.04 ¹	14.06 ¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ¹	21.06 ¹
Assemblea di approvazione del bilancio.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	30.04 ¹	29.06 ¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ¹	29.07 ¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11 <input type="text" value="Se l'esercizio coincide con l'anno solare."/>	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	
Note	¹ In caso di anno bisestile si toglie un giorno.		
	² L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).		
	³ Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio , se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl e dalle previsioni statutarie, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).		



[VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSEGUENTE A COVID-19](#)



Verbale assemblea ordinaria per approvazione del bilancio tenuta in audio-videoconferenza

Si propone un fac simile di verbale di assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio.

Esempio

Fac-simile verbale assemblea per approvazione del bilancio (tenuta in audio-videoconferenza)

VERBALE DI ASSEMBLEA TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno Il giorno del mese di, alle ore, presso, si è riunita in forma spontanea e totalitaria (ovvero a seguito di regolare convocazione) l'assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. esame del bilancio d'esercizio al e dei relativi documenti accompagnatori;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. dello statuto sociale il Sig., Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e, da ultimo, in base alle indicazioni dell'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile;
2. per il consiglio di amministrazione sono presenti fisicamente: mentre sono collegati in audio-videoconferenza i seguenti soggetti: [eventualmente] per il Collegio Sindacale sono presenti fisicamente mentre sono collegati in audio-videoconferenza; partecipano all'assemblea i seguenti soci, o loro rappresentanti, costituenti il% del capitale sociale, di cui:
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, presente fisicamente;
 - rappresentante una quota del% del capitale sociale, collegato in audio-videoconferenza;
3. che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
4. che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto sopra viene altresì confermato dall'attestazione presenze che sarà sottoscritta da tutti i partecipanti e riportata in calce al presente verbale e ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. che conferma la Sua accettazione.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, c. 4, 2479-bis, c. 4, e 2538, c. 6, Codice Civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. del vigente statuto sociale.

- omissis -



[FAC SIMILE VERBALE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO \(TENUTA IN AUDIO-VIDEOCONFERENZA\) \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rivalutazione dei beni d'impresa e implicazioni contabili

La rivalutazione dei beni d'impresa è sempre facoltativa e opera in deroga alle disposizioni previste dal Codice Civile, in particolare dall'art. 2426, e di ogni altra disposizione di legge in tema di bilancio d'esercizio. La rivalutazione dei beni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, può essere di natura economica o monetaria. L'ultima rivalutazione in ordine di tempo, applicabile nel bilancio al 31.12.2020, è contenuta nella L. 126/2020, di conversione del D.L. 104/2020.

METODOLOGIE CONTABILI

- L'Organismo Italiano di Contabilità, con la pubblicazione del documento interpretativo n. 7, ha confermato 3 distinte modalità contabili di rivalutazione dei beni ammortizzabili materiali e immateriali:
 - rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
 - rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);
 - riduzione del fondo ammortamento.
- Indipendentemente dalla modalità contabile adottata, il bene oggetto di rivalutazione è iscritto in bilancio al medesimo valore netto contabile che successivamente deve essere ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.

AMMORTAMENTI

- La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o di un bene immateriale non comporta una modifica della vita utile, fermo restando la necessità di aggiornare eventualmente la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (OIC 16 e OIC 24).
- Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva. Pertanto, l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.

Nel caso specifico della rivalutazione prevista dal D.L. 104/2020, l'ammortamento nel bilancio d'esercizio 2020 è calcolato ante rivalutazione; sarà il bilancio 2021 che "sconterà" il maggior importo di ammortamento, comprensivo della quota di rivalutazione effettuata nel bilancio 2020.

Esempio n. 1

Rilevazione contabile della rivalutazione

DATI	La società Alfa detiene un immobile iscritto nel bilancio al 31.12.2019 i cui valori sono:
	<ul style="list-style-type: none"> • costo storico: € 3.000.000 • fondo ammortamento: € 2.100.000 • quote annue di ammortamento, costanti (3%): € 90.000 • valore netto contabile al 31.12.2019: € 900.000 • vita utile residua al 31.12.2019: 10 anni.
	La società decide di rivalutare l'immobile nel bilancio 2020 e stima un valore di mercato pari a € 1.350.000. La rivalutazione da effettuare è, pertanto, pari a € 540.000, ottenuto come differenza tra il valore così determinato (€ 1.350.000) e il valore netto contabile derivante dal bilancio al 31.12.2020, post ammortamento, pari a € 810.000 (€ 900.000 - € 90.000).

Rivalutazione del cespite e del relativo fondo ammortamento

- Occorre determinare l'incremento percentuale del valore netto contabile che, nel caso specifico è pari al 66,667% (€ 540.000/€ 810.000).
- Tale incremento deve essere aggiunto sia al costo storico sia al fondo ammortamento al 31.12.2020. Pertanto:
 - rivalutazione del bene: € 3.000.000 x 66,667% = € 2.000.010;
 - rivalutazione del fondo ammortamento: € 2.100.000 x 66,667% = € 1.400.010;
 - rivalutazione del valore netto contabile: € 2.000.010 - € 1.400.010 = € 600.000.
- La scrittura contabile è la seguente:

P B II 1	P B II 1	Fabbricati strumentali	a	Diversi		2.000.010
	P A III			Fondo ammortamento	1.400.010	
				Riserva di rivalutazione	600.000	

Il costo storico rivalutato non dovrebbe raggiungere un valore che ecceda il valore di sostituzione (costo di acquisto di un nuovo bene della medesima tipologia), poiché in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva sarà la seguente (3% sul valore rivalutato):

P A III	P D 12	Riserva di rivalutazione	a	Debiti tributari		16.200
----------------	---------------	--------------------------	---	------------------	--	--------

A partire dal 2021 il nuovo ammortamento sarà pari a € 150.000, corrispondente a 1/9 (dove 9 sono anni vita utile) del valore netto contabile dell'immobile al 31.12.2020 post rivalutazione (€ 1.350.000), corrispondente al 3% del nuovo valore contabile lordo di € 5.000.010.

Rivalutazione del solo costo storico del bene

- L'intera rivalutazione, pari a € 540.000, è attribuita al valore del cespite, senza modificare l'ammontare del relativo fondo di ammortamento.
- La scrittura contabile è la seguente:

P B II 1	P A III	Fabbricati strumentali	a	Riserva di rivalutazione		540.000
-----------------	----------------	------------------------	---	--------------------------	--	---------

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.

Riduzione del fondo di ammortamento

La rivalutazione, pari a € 540.000, è utilizzata per ridurre il fondo di ammortamento, senza modificare il valore originario del cespite. In questa ipotesi, la rilevazione contabile è la seguente:

P B II 1	P A III	Fondo ammortamento immobile	a	Riserva di rivalutazione		540.000
-----------------	----------------	-----------------------------	---	--------------------------	--	---------

Non cambia la rilevazione contabile dell'eventuale imposta sostitutiva e l'ammontare dell'ammortamento a partire dall'esercizio 2021.



Contabilizzazione della moratoria straordinaria dei prestiti

L'art. 56 D.L. 17.03.2020, n. 18 ha previsto una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, definita come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia. L'art. 1, cc. 248-254 L. 30.12.2020, n. 178 ha modificato la data di scadenza della moratoria al 30.06.2021 (in luogo delle precedenti scadenze del 30.09.2020 e 31.01.2021).

RIFLESSI SUL BILANCIO 2020

- Le passività finanziarie potrebbero essere state valutate in base al criterio del costo ammortizzato (Oic 19).
- In tal caso, l'Oic 19, par. 6.1 prevede che, se in epoca successiva rispetto alla rilevazione iniziale della passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino la società a modificare le proprie stime dei flussi finanziari connessi alla passività, il valore delle passività espresso in bilancio deve essere rideterminato attraverso **un'attualizzazione dei flussi finanziari futuri sulla base dell'interesse effettivo** determinato in occasione della rilevazione iniziale della passività stessa.

La società, pertanto, è tenuta a ricalcolare il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e la differenza, rispetto al suo precedente valore contabile alla stessa data, è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari, in base al segno.

Le passività finanziarie sono rilevate in contabilità in base al valore nominale, con separata indicazione dei costi di transazione iniziali ed eventuali aggi/disaggi di emissione (per i prestiti obbligazionari).

Pertanto, non deve essere rideterminato il valore nominale della passività, ma solo il **valore del risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali** dell'operazione (costi di transazione) che sono suddivisi lungo tutta la durata del periodo di ammortamento della passività a cui si riferiscono (Oic 19, par. 54-57).

EFFETTI CONTABILI

Moratoria delle sole quote capitale

- Gli interessi sono pagati e contabilmente rilevati in coincidenza con le relative scadenze.
- Si produce un allungamento del periodo di ammortamento, che non genera rilevazioni contabili, in quanto il debito residuo a fine periodo coincide con il nuovo piano di ammortamento.

Moratoria delle quote interessi e capitale

È necessario, a fine esercizio, rilevare gli interessi di competenza in quanto maturati, che sono suddivisi sulle rate successive.

Risconto

In entrambi i casi è necessario ricalcolare il risconto degli oneri accessori sul mutuo.

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

- Motivazioni che hanno portato alla decisione di fruire dell'agevolazione.
- Caratteristiche ed effetti della sospensione straordinaria dei finanziamenti per l'emergenza da Covid-19.
- Indicazione dell'eventuale fruizione del maggior termine della sospensione prevista dalla L. 178/2020 (ossia 30.06.2021 rispetto all'originaria scadenza del 31.01.2021).

Esempio n. 1



Adesione moratoria mutuo per intera rata

DATI

- Periodo sospensione: dal 26.02.2020 al 25.06.2021 (per complessivi 486 giorni).
- Interessi maturati periodo moratoria: € 6.475,90.
- Giorni moratoria 2020: 310.
- Giorni moratoria 2021: 176.
- Interessi moratoria competenza 2020=4.130,72 [(€ 6.475,90/486)x 310].
- Interessi moratoria competenza 2021=2.345,18 [(€ 6.475,90/486)x 176].

Esempio n. 2

Scritture contabili

		31.12.2020			
E C 17	P D 4	Interessi passivi mutui	a	Banca c/interessi mutui in moratoria	4.130,72
<i>Rilevata quota interessi maturata durante periodo di moratoria esercizio 2020.</i>					
		25.06.2021			
E C 17	P D 4	Interessi passivi mutui	a	Banca c/interessi mutui in moratoria	2.345,18
<i>Rilevata quota interessi maturata nel 2021 dal 1.01 fino al termine del periodo di moratoria.</i>					
		25.07.2021			
P D 4 E C 17 P D 4	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario	3.729,45
Mutui passivi chirografari					
Interessi passivi mutui					
Banca c/interessi mutui in moratoria					
<i>Rilevata rata mutuo n. 23 (prima rata post moratoria), con suddivisione a rate degli interessi maturati durante il periodo di moratoria.</i>					
				3.089,85	
				399,76	
				239,84	



Effetti in bilancio dei ristori Covid

Nel 2020, al fine di sostenere le imprese ad affrontare le difficoltà generate dall'emergenza da Covid-19, sono state previste agevolazioni riconosciute sotto diverse forme, tra cui contributi a fondo perduto e crediti d'imposta al fine di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti a seguito della pandemia e delle restrizioni disposte per il contenimento dell'emergenza. Il trattamento contabile delle agevolazioni riconosciute si differenzia in funzione della specifica natura.

CREDITI D'IMPOSTA

Natura

- La normativa emergenziale ha previsto l'erogazione di numerosi crediti d'imposta (esempio: quelli collegati alle locazioni e alla sanificazione e adeguamento dei locali) ai soggetti con determinati requisiti, oggetto di specifica disciplina normativa.
- Tale credito d'imposta assume la natura di un contributo in conto esercizio e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.
- Pertanto, la posta attiva è imputata tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico e dovrà essere oggetto di variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Utilizzo

- I crediti d'imposta sono in generale utilizzabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione.
- In alcuni casi è prevista la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta, ovvero di utilizzarlo come sconto (come il bonus locazione). Se si fruisce di tale possibilità, è necessario che la stessa risulti nel bilancio.

CONTRIBUTI COVID

I contributi e le indennità di qualsiasi natura, da chiunque erogati a seguito dell'emergenza sanitaria **non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir** (calcolo degli interessi passivi deducibili e deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi) e **non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap** (art. 10-bis D.L. 137/2020).

Nella dichiarazione dei redditi devono essere compilati **il quadro dedicato alla determinazione del reddito, il quadro RU, il prospetto RS, dedicato agli aiuti di Stato**, dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis"), nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Esempio n. 1

Credito d'imposta per spese di sanificazione ed adeguamento ambienti di lavoro

Dati

- Spese sostenute per la sanificazione pari a € 5.000 fino alla data di presentazione della richiesta (7.09.2020), credito d'imposta pari a € 1.414,85 [(5.000 x 60%) x 47,1617%].
- Importo verificabile sul cassetto fiscale, nell'area agevolazioni. La percentuale è stata incrementata con Provv. Ag. Entrate 16.12.2020, prot. 381183.

		14.09.2020		
P C 5-bis	E A 5	Credito d'imposta Per spese di sanificazione	a	Contributi su spese di sanificazione non imponibili fiscalmente
		<i>Rilevazione credito d'imposta per spese di sanificazione.</i>		469,27

Esempio n. 2

Credito d'imposta per contributo a fondo perduto "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020)

Dati

Ammontare della differenza del fatturato di aprile 2019/2020 pari a € 20.000 (fatturato anno 2019 inferiore €400.000,00), credito d'imposta spettante nella misura del 20%, pari a € 4.000,00 (20.000,00 x 20%).

		16.06.2020		
P C 5-bis	E A 5	Credito verso erario	a	Contributi in conto esercizio non imponibili fiscalmente
		<i>Rilevazione contributo a fondo perduto D.L. 34/2020.</i>		4.000,00
		17.07.20		
P C IV 1	P C 5-bis	Banca c/c ordinario	a	Credito verso erario
		<i>Accredito su c/c del contributo.</i>		4.000,00



Svalutazione dei titoli e delle partecipazioni non immobilizzate nel bilancio 2020

Il D.L. 23.10.2018, n. 119 ha previsto, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, di usufruire di una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante del bilancio, che permette di mantenere i medesimi valori risultanti dal precedente bilancio. Lo scopo della deroga è quello di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione di mercato, ad eccezione del caso in cui la perdita in questione abbia carattere durevole. La deroga era stata originariamente prevista per l'esercizio 2018, richiamando l'analoga disposizione introdotta per l'esercizio 2008 dal D.L. 29.11.2008, n. 185 (a seguito dell'eccezionale situazione di volatilità dei mercati finanziari). Successivamente era stata estesa all'esercizio 2019 e, con il successivo D.M. 17.07.2020, all'esercizio 2020. Ciò in alternativa al criterio ordinario previsto dall'art. 2426 C.C., che prevede l'iscrizione al valore di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se inferiore. È opportuno fornire apposita informativa nella nota integrativa, in merito alla fruizione di tale facoltà, alle relative modalità e motivazioni, quantificando l'importo della mancata svalutazione e nella relazione sulla gestione, in merito agli effetti (nonché nella relazione di revisione).

REGIME ORDINARIO	Valore	<ul style="list-style-type: none"> I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti: <ul style="list-style-type: none"> al costo di acquisto o di produzione, ovvero; al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. 	
	Costo di acquisto	Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori.	
	Valore di mercato	Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.	
REGIME DEROGATORIO	Periodi di applicazione	Periodi di imposta dal 2018 al 2020 .	
	Soggetti	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.	Il dossier 75/2 del Senato, allegato alla conversione del D.L. 119/2018, ha precisato che l'ambito applicativo della norma riguarda tutte le società escluse dall' applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali.
	Criterio di valutazione alternativo	Facoltà di valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione , così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	Anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (ad eccezione delle perdite di carattere durevole).
	Criterio del costo ammortizzato	<ul style="list-style-type: none"> Il regime derogatorio non esclude la valutazione al costo ammortizzato². Conseguentemente, il valore contabile dell'anno precedente per i titoli dell'attivo circolante è preso come riferimento per l'applicazione del costo ammortizzato, escludendo la rilevazione di eventuali svalutazioni. 	
	Ambito applicativo	<ul style="list-style-type: none"> La locuzione "titoli" dovrebbe essere interpretata in senso ampio, ricomprendendo sia i titoli partecipativi sia i titoli di debito, quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante di bilancio¹, eccetto gli strumenti finanziari derivati, in quanto valutati al fair value (documento interpretativo OIC 4). La deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente, ma di specie diversa, motivando la scelta nella nota integrativa. 	
	Esclusioni	Sono esclusi i casi in cui le perdite hanno carattere durevole , valutate in base alle previsioni contenute nei principi contabili Oic 20 e Oic 21.	

Note

- Secondo il **paragrafo 20 dell'Oic 20**, la classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo, ossia dall'intenzione di detenzione oltre i 12 mesi. Per le partecipazioni, invece, il **paragrafo 11 dell'Oic 21** prevede che «le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a 1/5 del capitale della partecipata, ovvero a 1/10 se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati, sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta di legge. Il saldo, invece, al ricevimento della cartella esattoriale.
- L'utilizzo del criterio del costo ammortizzato è obbligatorio per le sole società di grandi dimensioni che redigono il bilancio in forma ordinaria, mentre ne sono esonerate le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese. Tali imprese possono iscrivere i titoli al costo di acquisto. Inoltre, l'adozione obbligatoria del criterio del costo ammortizzato viene meno laddove i suoi effetti sono irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.



Rateazione del premio Inail 2021

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio "Invio telematico dichiarazione salari", qualora per l'autoliquidazione corrente non intendano più usufruire del pagamento in 4 rate utilizzato per l'autoliquidazione precedente, devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono fissate al 16.02; 16.05; 16.08 (differita al 20.08); 16.11.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241).

Il pagamento dell'autoliquidazione può essere effettuato anche mediante la cosiddetta rateazione ordinaria mensile.

Esempio n. 1

Calcolo della rateizzazione per autoliquidazione

Importo dovuto	Saldo 2020	Premio	(+)	€ 10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€ 106,13	
		Acconto versato ¹	(-)	€ 10.273,96	
		Totale	(=)	€ 444,91	
	Nota ¹ Di cui € 10.172,24 premio e € 101,72 addizionale.				
	Acconto 2021	Premio	(+)	€ 10.612,74	
		Addizionale 1%	(+)	€ 106,13	
		Totale generale	(=)	€ 10.718,87	
	Premi	(€ 10.612,74 - € 10.172,24 + € 10.612,74) : 4	(=)	€ 2.763,31	
	Addizionale	(€ 106,13 - € 101,72 + € 106,13) : 4	(=)	€ 27,64	

Calcolo delle rate

Rate	Scadenza	Importo			Totale rata
		Premio	Addizionale	Interessi	
1° rata	16.02.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 0	€ 2.790,95
2° rata	17.05.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00143863 = € 3,98	€ 2.794,93
3° rata	20.08.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00292575 = € 8,08	€ 2.799,03
4° rata	16.11.2021	€ 2.763,31	27,64	€ 2.763,31 x 0,00441288 = € 12,19	€ 2.803,14

Esempio n. 2

Modello F24 di pagamento della 2ª rata del premio Inail di autoliquidazione 2020/2021

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
INAIL	13500	00787878	39	902021	P	2.794,93			
								+/-	SALDO (I-L)
TOTALE I						2.794,93		+	2.794,93
	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
								+/-	SALDO (M-N)
TOTALE M									N
FIRMA						SALDO FINALE			
						EURO + 2.794,93			
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE			Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale			
giorno	1	7	0	5	2	0	2	1	
mezza									
anno									
			AZIENDA			CAB/SPORTELLI <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale			
tratto / emesso su						cod. ABI _____ CAB _____			



NON SOLO IMPRESA

Contributi Ivs 2021 per artigiani e commercianti

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2021, sono pari alla misura del 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24%. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è diventato strutturale, ai sensi dell'art. 1, c. 284 L. 145/2018. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

SCADENZE ORDINARIE 2021

Salvo proroghe per "Coronavirus"

Quote fisse sul minimale di reddito.

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2021).

Saldo anno 2020.

17.05.2021

20.08.2021

16.11.2021

16.02.2022

30.06.2021¹

30.11.2021

30.06.2021¹

Nota¹

- Termine prorogabile di 30 giorni con la **maggiorazione**, a titolo di interessi, dello **0,40%**. La suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.
- La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.

Tavola n. 1

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.953,00 ¹	24%		22,35%	
Oltre	€ 15.953,00	24%		22,35%	
Fino a	€ 47.379,00	25%		23,35%	
Oltre	€ 47.379,00	25%		23,35%	
Fino a	€ 78.965,00 ²	25%		23,35%	
Contributo minimo³		Annuale		Annuale	
		€ 3.836,16		€ 3.572,94	
Contributo massimo		Annuale		Annuale	
		€ 19.267,46		€ 17.964,54	
Note	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuo € 25.289,96 (€ 23.598,55 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 				
<ol style="list-style-type: none"> 3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 					

Tavola n. 2

Prospetto riassuntivo anno 2021 - Commercianti

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni		Coadiutori/coadiuvanti fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 15.953,00 ¹	24,09%		22,44%	
Oltre	€ 15.953,00	24,09%		22,44%	
Fino a	€ 47.379,00	25,09%		23,44%	
Oltre	€ 47.379,00	25,09%		23,44%	
Fino a	€ 78.965,00 ²	25,09%		23,44%	
Contributo minimo³		Annuale		Annuale	
		€ 3.850,52		€ 3.587,29	
Contributo massimo		Annuale		Annuale	
		€ 19.338,53		€ 18.035,61	
Note	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni singolo soggetto operante nell'impresa; per i periodi inferiori all'anno solare, sono rapportati a mese. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reddito minimo su cui è calcolato il contributo. 				
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 103.055,00, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuo € 25.382,71 (€ 23.682,30 per coadiuvanti fino a 21 anni)]. 				
<ol style="list-style-type: none"> 3. Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. n. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui. 					

3 maggio 2021



Retribuzione e contributi 2021 lavoratori domestici

Per il 2021 sono state confermate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2020 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non riguarda i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Tavola n. 1

Contribuzione dovuta per lavoratori italiani e stranieri a tempo indeterminato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario				
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF		Senza quota CUAFF ¹	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,43	€ 0,36	€ 1,44	€ 0,36
	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,62	€ 0,41	€ 1,63	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 1,97	€ 0,49	€ 1,98	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,04	€ 0,26	€ 1,05	€ 0,26

Tavola n. 2

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri a tempo determinato²

Retribuzione oraria		Importo contributo orario				
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF		Senza quota CUAFF ¹	
			Totale	A carico del lavoratore	Totale	A carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali	Fino a € 8,10	€ 7,17	€ 1,53	€ 0,36	€ 1,54	€ 0,36
	Oltre € 8,10 fino a € 9,86	€ 8,10	€ 1,73	€ 0,41	€ 1,74	€ 0,41
	Oltre € 9,86	€ 9,86	€ 2,11	€ 0,49	€ 2,12	€ 0,49
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro)		€ 5,22	€ 1,12	€ 0,26	€ 1,12	€ 0,26

Note

- Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) **non è dovuto solo nel caso** di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).
- Comprensiva del contributo addizionale (1,40%) di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012.

SCADENZE DEI VERSAMENTI

Contributi relativi al 1° trimestre 2021	10.04.2021
Contributi relativi al 2° trimestre 2021	10.07.2021
Contributi relativi al 3° trimestre 2021	10.10.2021
Contributi relativi al 4° trimestre 2021	10.01.2022
Cessazione del rapporto di lavoro	Entro 10 giorni successivi alla cessazione

[MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2021](#)



Contributi Enasarco 2021

Il contributo previdenziale obbligatorio, per il 2021, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è **rimasto invariato al 17%** (8,50% per ciascuna delle parti). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata, escluse le società di capitali; le aliquote contributive assistenziali sono anch'esse rimaste **invariate**. Il contributo, che è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica, è dovuto per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo. Al fine di consentire alla Fondazione Enasarco la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste (art. 3, c. 12 L. 8.08.1995, n. 335 e Decreto Interministeriale 29.11.2007 del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

CONTRIBUZIONE ENASARCO	Il contributo Enasarco 2021 è rimasto invariato al 17% e si applica alle provvigioni maturate e di competenza dal 1.01.2021.														
	La contribuzione è dovuta al 50% dalla ditta mandante e al 50% dall'agente.														
	Ogni anno l'Enasarco rimodula i minimali e i massimali provvigionali annui.														
ALIQUOTA DAL 1.01.2021	Il contributo Enasarco è pari al 17%	Tale aliquota deve essere applicata su tutte le provvigioni maturate da tale data: 50% a carico della casa mandante e 50% a carico dell'agente (8,50%).													
	Massimale provvigionale	€ 25.682,00 per ciascun preponente.													
	Massimale contributivo	€ 4.365,94 per ciascun preponente.	Di cui € 2.182,97 a carico dell'agente.												
AGENTE PLURI-MANDATARIO	Minimale contributivo¹	€ 431,00 per ciascun preponente.	€ 107,75 per ogni trimestre.												
	Massimale provvigionale	€ 38.523,00.													
	Massimale contributivo	€ 6.548,91.	Di cui € 3.274,46 a carico dell'agente.												
AGENTE MONO-MANDATARIO	Minimale contributivo¹	€ 861,00.	€ 215,25 per ogni trimestre.												
	GIOVANI AGENTI CON ETÀ MINORE O UGUALE A 30 ANNI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE	<ul style="list-style-type: none"> È prevista la riduzione dell'aliquota come segue: <ul style="list-style-type: none"> 1° anno solare (2021), contributo 11%, di cui il 5,50% a carico della ditta mandante e il 5,50% a carico dell'agente; 2° anno solare, contributo 9%, di cui il 4,50% a carico della ditta mandante e il 4,50% a carico dell'agente; 3° anno solare, contributo 7%, di cui il 3,50% a carico della ditta mandante e il 3,50% a carico dell'agente. Minimale contributivo agente plurimandatario € 215,50 pari a € 53,875 per ogni trimestre. Minimale contributivo agente monomandatario € 430,50 pari a € 107,625 per ogni trimestre. 													
	AGENTI IN FORMA DI S.P.A. O S.R.L.	Il contributo al Fondo di assistenza è determinato sulle provvigioni dovute nell'anno.													
	Aliquote a carico del mandante	<table border="1"> <tr> <td>4,00%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 3,00% carico ditta. 1,00% carico agente. </td> <td>Fino a € 13.000.000.</td> </tr> <tr> <td>2,00%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 1,50% carico ditta. 0,50% carico agente. </td> <td>Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.</td> </tr> <tr> <td>1,00%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 0,75% carico ditta. 0,25% carico agente. </td> <td>Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.</td> </tr> <tr> <td>0,50%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 0,30% carico ditta. 0,20% carico agente. </td> <td>Oltre € 26.000.000.</td> </tr> </table>	4,00%	<ul style="list-style-type: none"> 3,00% carico ditta. 1,00% carico agente. 	Fino a € 13.000.000.	2,00%	<ul style="list-style-type: none"> 1,50% carico ditta. 0,50% carico agente. 	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.	1,00%	<ul style="list-style-type: none"> 0,75% carico ditta. 0,25% carico agente. 	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.	0,50%	<ul style="list-style-type: none"> 0,30% carico ditta. 0,20% carico agente. 	Oltre € 26.000.000.	
4,00%	<ul style="list-style-type: none"> 3,00% carico ditta. 1,00% carico agente. 	Fino a € 13.000.000.													
2,00%	<ul style="list-style-type: none"> 1,50% carico ditta. 0,50% carico agente. 	Oltre € 13.000.000 e fino a € 20.000.000.													
1,00%	<ul style="list-style-type: none"> 0,75% carico ditta. 0,25% carico agente. 	Oltre € 20.000.000 e fino a € 26.000.000.													
0,50%	<ul style="list-style-type: none"> 0,30% carico ditta. 0,20% carico agente. 	Oltre € 26.000.000.													

Nota¹ La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimo da versare è a totale carico della preponente.

Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive

Entro il **31.05.2021** le aziende che intendono sospendere l'attività a causa delle ferie collettive possono trasmettere all'Inps l'istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens.

In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. Naturalmente, la situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell'Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'Istituto Previdenziale emette provvedimento di annullamento dell'autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l'effettiva durata del periodo di chiusura dell'azienda.

La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata **esclusivamente in via telematica** tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	Normale scadenza	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.	
	Differimento		<ul style="list-style-type: none"> Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021. Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
		Condizione	Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell'azienda, con sospensione dell'attività lavorativa.
		Versamento	<ul style="list-style-type: none"> Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento. Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.
DENUNCIA UNIEMENS	<ul style="list-style-type: none"> L'autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniEmens. Pertanto, l'UniEmens sarà presentato entro il termine differito. Gli interessi di differimento devono essere esposti nella "Denuncia aziendale", negli elementi "AltrePartiteADebito", "CausaleADebito" Cod. D100. 		
DOMANDA DI DIFFERIMENTO	Presentazione telematica	Richiesta al Comitato Provinciale dell'Inps	Entro il 31.05 dell'anno in cui si vuole procedere al differimento.
	Rifiuto	Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Inps.	
	Autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Il beneficio del differimento può essere attribuito: <ul style="list-style-type: none"> una sola volta nell'anno; per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi. 	

[RICHIESTA DIFFERIMENTO TERMINE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE COLLETTIVE](#)

3 maggio 2021



AGEVOLAZIONI

Crediti d'imposta investimenti nel patrimonio delle imprese

L'art. 26, c. 4 D.L. 34/2020 riconosce un credito d'imposta ai soggetti investitori pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31.12.2020 (i requisiti sono stati illustrati alle pagine 26 e seguenti di Ratio 10/2020). Inoltre, l'art. 26, c. 8 D.L. 34/2020 riconosce alle società che soddisfano le medesime condizioni, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta fino al 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato. Con D.M. Economia 10.08.2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta. Con provvedimento 11.03.2021 sono definiti i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI INVESTITORI

L'art. 26, c. 4 D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti investitori un credito d'imposta pari al **20% dei conferimenti in denaro effettuati**, in una o più società, in esecuzione di un **aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020 e con integrale versamento entro il 31.12.2020**. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non può eccedere **l'importo di 2 milioni di euro**.

Il credito potrà essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 e in quelle successive**, fino a conclusione dell'utilizzo, e anche in compensazione esterna tramite F24¹ a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE

- Per le società conferitarie l'art. 26, c. 8 del D.L. 34/2020 riconosce un credito d'imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell'approvazione del **bilancio per l'esercizio 2020**, è riconosciuto un credito d'imposta **pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 30%** dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19.05.2020, con integrale versamento **entro il 30.06.2021**.
- La percentuale è **fissata al 50%** per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24¹ a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed **entro la data del 30.11.2021**.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Termini	"Istanza investitori" (Credito d'imposta per conferimenti in società).	Dal 12.04.2021 al 3.05.2021.
	"Istanza società" (Credito d'imposta per aumenti di capitale).	Dal 1.06.2021 al 2.11.2021.
Modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Le richieste sono inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell'Agenzia "CreditoRafforzamentoPatrimoniale". • I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021. • Le ricevute, rilasciate entro 5 giorni, sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. 	
Rinuncia	Con la stessa modalità è possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d'imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze.	

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo dei crediti d'imposta effettivamente spettanti.

Nota¹

Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

[ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DEGLI INVESTITORI](#)[ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE AUMENTANO IL CAPITALE](#)



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 maggio	Attività di notifica e pignoramenti	Ripresa - Dal 1.05.2021 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 30.04.2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (D.L. 41/2021).
Lunedì 3 maggio	Credito d'imposta investimenti	Istanza investitori - Termine di invio dell'istanza in relazione al credito d'imposta per conferimenti in società (Prov. Ag. Entrate 11.03.2021).
Lunedì 10 maggio	Imposte dirette	730 precompilato - Dal 10.05.2021 è disponibile il modello 730 precompilato.
Sabato 15 maggio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche	Imposta di bollo	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
		Fattura elettronica - Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (D.M. 4.12.2020).
Domenica ¹ 16 maggio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2021 mediante il modello F24.
	Sospensione versamenti per Covid	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di aprile 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2021.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Ripresa - Versamento della 5ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 4) di Iva e ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sulle Transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sui servizi digitali	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inail	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali in relazione ai servizi prestati nel 2020 (D.L. 41/2021).
Inps	Autoliquidazione - Termine di versamento della 2ª rata del premio di autoliquidazione 2020/2021.	
	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.	
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.



Principali adempimenti mese di maggio 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 maggio (segue)	Inps (segue)	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1 ^a rata del contributo fisso minimo per il 2021.
		Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 5 ^a rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento della 3 ^a rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
Giovedì 20 maggio	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio-marzo 2021.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 maggio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 28 maggio	Contributo a fondo perduto	Istanza - Termine di invio dell'istanza ex art. 1 D.L. 41/2021.
Domenica ¹ 30 maggio	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 ^a rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
Lunedì 31 maggio	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Liquidazioni periodiche - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2021.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2021 di importo pari o superiore a € 250 (D.M. 4.12.2020).
	Cartelle di pagamento	Versamento - Termine di versamento dei pagamenti sospesi causa Covid derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 8.03.2020 al 30.04.2021 (D.L. 44/2021).
	Adeguamento ambienti di lavoro	Credito d'imposta - Termine di invio della comunicazione relativa alle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020, ai fini della fruizione del credito d'imposta ex D.L. 34/2020.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all'Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trimestre 2021 per i dirigenti in servizio.
Enpacl	Contribuzione 2020 - Per i consulenti del lavoro che hanno optato per la rateazione della contribuzione 2020, a partire da maggio 2021 riprende il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa (Comunicato Enpacl 29.10.2020).	
Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell'elenco autoveicoli acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).	
	Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autoveicoli e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2021.	
Enti del terzo settore	Adeguamenti statuari - Entro il 31.05.2021 Odv, Aps e Onlus potranno effettuare l'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del terzo settore mediante maggioranze semplificate (D.L. 41/2021).	
Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	